



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale del 28 settembre 2021 di abilitazione dell'Organismo C&P CERTIFICAZIONI S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la

norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, per le seguenti tipologie di impianto:

Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

ACQUISITA, con protocollo Mise n. 81190 del 29 marzo 2022, la comunicazione di pari data della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate CSA AR di Accredia, con la quale si comunica a questa Direzione Generale, che su istanza dell’Organismo C&P CERTIFICAZIONI S.r.l., è stata deliberata la riduzione dello scopo di accreditamento prevista dal certificato di accreditamento n. 417E Rev. 01 con esclusione delle seguenti tipologie di impianto: Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

CONSIDERATO che, allo stato, il suddetto Organismo deve intendersi accreditato a svolgere le verifiche per lo schema ISP quale Organismo di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, esclusivamente per le seguenti tipologie di impianto:

Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere, con effetto a decorrere dalla data di adozione del presente decreto direttoriale, alla modifica del decreto di abilitazione del 28 settembre 2021, riducendo le tipologie di impianto su cui l’Organismo C&P CERTIFICAZIONI S.r.l. è abilitato a svolgere funzioni di verifica di parte terza;

DECRETA

Articolo 1

1. Il decreto direttoriale del 28 settembre 2021, di abilitazione dell’Organismo C&P CERTIFICAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Monte Napoleone, 8 – 20121 Milano (MI) e sede operativa in Via N. Pizi, 23 – 89015 Palmi (RC) – P.IVA 07549810963, è modificato, escludendo la parte di scopo relativa all’effettuazione delle verifiche nella seguente tipologia di impianti: *“Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione”*.
2. L’Organismo C&P CERTIFICAZIONI S.r.l. è, pertanto, abilitato, a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, unicamente per le seguenti tipologie di impianto:
 - Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
 - Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Articolo 2

1. La riduzione di scopo citata è recepita con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto direttoriale.
2. Restano ferme ed invariate tutte le restanti disposizioni di cui al decreto direttoriale di abilitazione del 28 settembre 2021, inclusa quella relativa al periodo di validità dell'abilitazione stessa.

Articolo 3

1. Il presente decreto è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino